Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBACT – MU – CAP
REP. CONTRATTI
DEL 21.05.2018 N° 43

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

AI SENSI DELL'ART.151 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 n.50

TRA

Ferrarelle S.p.A con sede legale in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, Cod. Fisc. e R.I. di Roma 04864160587 e P. IVA 01315701001, in persona del Direttore Generale Ing. Giuseppe Cerbone, nato a Afragola (NA) il dì 8 maggio 1956
(di seguito "Ferrarelle")

E

Il "Museo e Real Bosco di Capodimonte", con sede legale in Napoli, via Miano n.2, codice fiscale 95219190634, in persona del Direttore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Bellenger Sylvain, nato a Valognes (Francia) il 29 aprile 1955 (di seguito "Museo e Real Bosco di Capodimonte");

PREMESSO CHE

- Il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" è un "Istituto e luogo della cultura" ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, "Codice dei Beni Culturali", nonché "Istituto di rilevante interesse nazionale" dotato di autonomia speciale che, ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato con D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

171 (art. 30, comma 3, lettera a), e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale;

- "Ferrarelle" è una società operante nell'ambito della produzione ed imbottigliamento di acque minerali e bevande;
- il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet avviso con il quale si rendeva nota la raccolta fondi per il restauro della "Fontana del Belvedere", sita all'interno del Parco di Capodimonte ed afferente il patrimonio storico artistico del "Museo e Real Bosco di Capodimonte", per il quale ha già predisposto, a mezzo dei propri uffici, apposito progetto esecutivo;
- "Ferrarelle" ha inoltrato, in data 14 marzo 2018, al "Museo e Real Bosco di Capodimonte" una proposta di sponsorizzazione, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, relativa al suddetto restauro ed il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" ha provveduto a pubblicare, in data 15 marzo 2018, apposito avviso, ai sensi del citato 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, sul proprio sito internet;
- "Ferrarelle" ha in particolare manifestato l'intenzione di provvedere alla sponsorizzazione dell'intero intervento di restauro, accollandosi l'onere dei relativi lavori per un importo massimo di Euro 150.000 (centocinquantamila);
- "Ferrarelle" ed il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" intendono quindi sottoscrivere il presente contratto per disciplinare i reciproci rapporti scaturenti dalla sponsorizzazione di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

Richiamo alle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Obblighi di Ferrarelle

Con il presente contratto "Ferrarelle" si obbliga nei confronti del "Museo e Real Bosco di Capodimonte", per la durata del presente contratto, a:

- Sponsorizzare, come meglio specificato al successivo art. 4, l'intero intervento di restauro della

"Fontana del Belvedere" sita all'intero del Parco di Capodimonte;

- Fornire al Museo un numero di bidoni personalizzati da concordarsi per il riciclo di rifiuti, con particolare attenzione al recupero della plastica, supportando tale attività con i propri mezzi di comunicazione stampa/social;

Articolo 3

Obblighi del "Museo e Real Bosco di Capodimonte"

Con il presente contratto il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" si obbliga nei confronti di "Ferrarelle", per la durata del presente contratto, a:

- riconoscere a Ferrarelle la qualifica di "*Acqua ufficiale del Museo e del Parco di Capodimonte*", con facoltà per Ferrarelle di poterlo comunicare al pubblico;
- promuovere la sponsorizzazione oggetto del presente contratto sul sito internet e sugli altri canali di comunicazione del Museo;
- condividere e portare a termine con Ferrarelle una serie di progetti di educazione ambientale, sociale e culturale così come di seguito specificati:
    a. realizzare un progetto di sensibilizzazione e educazione sociale al riciclo dei rifiuti utilizzando i bidoni personalizzati forniti da "Ferrarelle", fornendo adeguata comunicazione circa tale attività all'interno del parco.
    b. inserire nel programma delle attività didattiche per bambini, svolte presso il "Museo e Real Bosco di Capodimonte", un laboratorio specifico per la realizzazione di oggetti con materiali di rifiuto plastico;
    c. inserire nel programma delle attività promosse dal Museo percorsi di formazione in materia gastronomica e agricola in collaborazione con Accademia Ferrarelle;
- garantire che la società che gestirà, a far data dal prossimo bando di gara in corso di pubblicazione, il bar sito all'interno del Museo di Capodimonte venda esclusivamente acque minerali del gruppo Ferrarelle;
- garantire 20 (venti) inviti per gli openings delle mostre in calendario e un totale di 20 gratuità con accesso facilitato per la durata di ciascuna mostra;

- consentire a "Ferrarelle" di apporre il proprio marchio sulle transenne che delimiteranno l'area di cantiere per tutta la durata dei lavori.

Articolo 4

Corrispettivo

A fronte degli impegni assunti ai sensi del presente contratto, "Ferrarelle" pagherà direttamente all'impresa da essa scelta ed incaricata, purché munita dei requisiti e delle qualificazioni di legge, l'intero corrispettivo dei lavori di restauro in oggetto, per un importo massimo di Euro 150.000 (centocinquantamila).

Articolo 5

Durata del Contratto

Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2019, data in cui cesserà senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna.

E' espressamente esclusa qualsivoglia forma di rinnovo tacito del presente accordo.

Le parti precisano che le attività promozionali oggetto del presente contratto potranno essere svolte nell'arco del suddetto periodo anche qualora i lavori di restauro in oggetto avessero una durata più breve. Le stesse cesseranno in ogni caso alla citata data del 31 dicembre 2019.

Articolo 6

Uso dei marchi

Le parti riconoscono che i marchi, le denominazioni ed i loghi come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed all'identità economica dell'altra parte sono e restano nella titolarità esclusiva della parte che ne è originariamente titolare.

Ciascuna parte manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente contratto, di cui sia proprietaria o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione di una parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sul marchio e

segni distintivi medesimi.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa intervenuta, le parti non potranno, comunque più utilizzare, in abbinamento con il proprio, i marchi, la denominazione o il marchio dell'altra parte.

Articolo 7

Limitazioni di responsabilità

La conclusione del presente contratto è tassativamente limitata alle attività in esso contemplate ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, corresponsabilità, di modo che nessuna delle parti potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell'altra.

Articolo 8

Inadempienze

Le parti espressamente prevedono che, in caso di violazione da parte del Museo e/o di Ferrarelle degli obblighi innanzi convenuti, la violazione dovrà essere comunicata all'inadempiente con raccomandata a/r, concedendo il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento per replicare e/o giustificare l'evento. Nel caso di scadenza del termine sopra indicato senza alcuna replica e/o giustifica – così come nell'ipotesi in cui la replica e/o giustifica risulti infondata - l'inadempimento produrrà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

E' fatto salvo in ogni caso il reciproco diritto al risarcimento degli eventuali rispettivi danni subiti.

Articolo 9

Esclusiva

Il Museo si impegna a non stipulare, in pendenza della efficacia del presente contratto alcun accordo di qualsivoglia natura con società che siano merceologicamente concorrenti di "Ferrarelle".

Articolo 10

Cessione del Contratto

E' espressamente fatto divieto alle parti di cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo preventiva pattuizione scritta tra le parti stesse.

Articolo 11

Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r anticipata a mezzo mail, e spedita ai seguenti indirizzi:

- per il Museo
  Via Miano n.2
  Tel: 0817499159
  Mail:mu-cap@beniculturali.it

- per la Ferrarelle SpA
  Contrada Ferrarelle – 81053 – Riardo (CE)
  Tel: 081 416344
  Mail: laura.montella@ferrarelle.it

Articolo 12

Completezza del Contratto e modifiche

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti in merito al contenuto del medesimo.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Articolo 13

Trattative

Le parti espressamente dichiarano che il presente Contratto è stato oggetto di specifica trattativa e risultato di una reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto dall'applicazione delle previsioni di cui agli artt.1341 c.c. e 1342 c.c..

Articolo 14

Privacy

Ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 196/03 (cd. "Codice Privacy") e del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy - e successive integrazioni e modificazioni - e dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente contratto.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.

A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che

precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati - per gli scopi di cui al presente contratto - gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

Articolo 15

Legge applicabile e foro competente

Per qualunque controversia relativa alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente accordo, sarà competente a giudicare in via esclusiva il foro di Napoli.

Napoli lì 11 maggio 2018

Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Il Direttore

Ferrarelle S.p.A

Il Direttore Generale